



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ACCORDO DECENTRATO 2022

INDICE

- Art. 1 - Risorse disponibili per l'anno 2022
- Art. 2 - Destinazione delle risorse
- Art. 3 - Accordo in materia di progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2021
- Art. 4 - Disposizioni in materia di progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2022
- Art. 5 - Conferma disposizioni in materia di specifiche responsabilità e indennità di funzione
- Art. 6 - Conferma disposizioni in materia di elevazione limiti in materia di reperibilità (art. 7, comma 4, lett. k, C.C.N.L. 21.05.2018)
- Art. 7 - Speciali disposizioni in materia di flessibilità oraria
- Art. 8 - Disposizioni finali

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

- Dichiarazione congiunta n. 1
- Dichiarazione congiunta n. 2
- Dichiarazione congiunta n. 3
- Dichiarazione congiunta n. 4
- Dichiarazione congiunta n. 5
- Dichiarazione congiunta n. 6
- Dichiarazione congiunta n. 7
- Dichiarazione congiunta n. 8
- Dichiarazione congiunta n. 9

DICHIARAZIONI A VERBALE

/

1. Risorse disponibili per l'anno 2022

1. Le parti prendono atto che, con determina n° 136 del 15.11.2022, rettificata con determina n° 183 del 27.12.2022, adottata dal Responsabile dell'Area 9 "Servizi al personale - Sport, turismo e spettacolo", le risorse per l'anno 2022 del "**fondo per le risorse decentrate**" di cui all'art. 67 del C.C.N.L. per il triennio 2016/2018 del comparto Funzioni locali del 21.05.2018 (in considerazione del fatto che l'art. 79 del C.C.N.L. per il triennio 2019/2021 del comparto Funzioni locali del 16.11.2022 disciplinerà la costituzione del fondo a decorrere dall'anno 2023), sono state quantificate complessivamente in **€ 484.523,38**, di cui **€ 308.875,78** quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (**risorse decentrate c.d. "stabili"**) ed **€ 175.647,60** (di cui: **€ 1.415,55** soggette al limite ai sensi dell'art. 23, comma 2°, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed **€ 174.232,05** non soggette al predetto limite) quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (**risorse decentrate c.d. "variabili"**).
2. Tali risorse servono per soddisfare integralmente l'attuazione degli istituti contrattuali che rinviano direttamente per il loro finanziamento al predetto "fondo".

2. Destinazione delle risorse

1. Le risorse disponibili per l'anno 2022 sono ripartite secondo il seguente prospetto:

RIEPILOGO VOCI - Accordo decentrato 2022	
Istituto	Importo
Fondo - parte stabile	308.875,78
<i>Comparto</i>	- 32.820,83
<i>P.E.O. consolidata</i>	- 39.473,96
<i>P.E.O. anno 2020 (cfr. accordo decentrato 2020) (1)</i>	- 26.000,00
<i>P.E.O. anno 2021 (cfr. accordo decentrato 2021) (2)</i>	- 25.000,00
Totale	- 123.294,79
Residuo parte stabile (A)	185.580,99
Rischio	0,00
Disagio	0,00
Maneggio valori	0,00
Condizioni di lavoro	8.000,00
Turno	19.000,00
Reperibilità	19.000,00
Specifiche responsabilità - art. 70- <i>quinquies</i> , comma 2°	3.000,00
Specifiche responsabilità - art. 70- <i>quinquies</i> , comma 1°	30.000,00
Maggiorazioni orarie festivi/notturni	4.000,00
Servizio esterno	3.000,00
Funzione	6.500,00
Alte professionalità (art. 32, comma 7°, C.C.N.L. 22.01.2004)	0,00
Totale (indennità fisse e ricorrenti) (B)	- 92.500,00
A - B	93.080,99
+ economie 2021 e precedenti (risorse di parte variabile) (C)	+ 14.631,40
+ frazione RIA del personale cessato (risorse di parte variabile) (D)	+ 915,55
Disponibilità residua 2022 (A - B + C + D)	108.627,94
Nuove P.E.O. 2022	25.000,00
Premi di performance (comprensivo di maggiorazione)	83.627,94

Fondo - parte variabile	
Incentivi per notificazione atti (art. 54, C.C.N.L. 14.09.2000)	500,00
Risorse soggette al limite ex art. 23, comma 2°, D.Lgs. 75/2017 (3)	500,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016 e regolamento comunale)	81.935,65
Compensi professionali Avvocati	50.000,00
Compensi ISTAT, sponsorizzazioni, ecc.	8.265,00
Contributo subentro Ente in ANPR	3.400,00
Incentivi per condono edilizio (Corte dei Conti Basilicata 31.08.2021, n. 69)	16.000,00
Altro	0,00
Risorse non soggette al limite ex art. 23, comma 2°, D.Lgs. 75/2017 (4)	159.600,65

(1) Con l'Accordo decentrato 2020 (artt. 2 e 4, comma 1), sono state finanziate nuove P.E.O. 2020 per € 26.000,00, cui andranno ad aggiungersi le eventuali economie rinvenienti dall'applicazione della P.E.O. 2019.

(2) In sede di Accordo decentrato 2021 (artt. 2 e 4, comma 1), sono state finanziate nuove P.E.O. 2021 per € 25.000,00, cui andranno ad aggiungersi le eventuali economie rinvenienti dall'applicazione della P.E.O. 2020.

(3) Importo decurtato del recupero della frazione RIA del personale cessato confluite nella parte variabile ex art. 67, comma 3°, lett. d), del C.C.N.L. (€ 915,55) già sommato alla residua disponibilità del fondo di parte stabile per finanziare nuove P.E.O..

(4) Importo decurtato delle economie fondo straordinario confluite nella parte variabile ex art. 67, comma 3°, lett. e), del C.C.N.L. ed ex art. 14, comma 4°, del C.C.N.L. 01.04.1999 (€ 14.631,40) già sommato alla residua disponibilità del fondo di parte stabile per finanziare i c.d. premi di performance.

3. Accordo in materia di progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2021

1. Le parti danno atto che, in virtù dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo decentrato 2021, le risorse per il finanziamento delle nuove progressioni economiche per l'anno 2021 ammontano ad € 25.000,00, pari a quelle stanziare in sede di Accordo decentrato 2021 (€ 25.000,00), oltre che a quelle residue dopo l'attribuzione delle progressioni economiche per l'anno 2020 (non ancora quantificabili).
2. In attuazione delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo decentrato 2021, il numero e la tipologia di progressioni economiche da attribuire per l'anno 2021 sono determinati come segue:

Posizione economica di provenienza	Posizione economica di destinazione	Numero di progressioni	Costo unitario	Costo complessivo
D6	D7	1 (*)	1.713,14	1.713,14
D4	D5	1 (*)	1.334,26	1.334,26
D3	D4	1 (*)	1.223,11	1.223,11
D5	D6	1	2.156,63	2.156,63
D4	D5	1	1.334,26	1.334,26
D3	D4	1	1.223,11	1.223,11
D2	D3	1	2.514,00	2.514,00
D1	D2	1	1.221,76	1.221,76
C4	C5	1	920,28	920,28
C3	C4	1	761,25	761,25
C2	C3	1	654,94	654,94
C1	C2	1	546,42	546,42

B2	B3	3	821,89	2.465,68
B1	B2	2	337,85	675,70
A4	A5	1	419,28	419,28
A2	A3	1	412,37	412,37
A1	A2	1	258,85	258,85
Totale progressioni		20	/	19.835,04

(*) Progressioni riservate ai titolari di P.O. al 1° gennaio 2021.

4. Disposizioni in materia di progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2022

1. In applicazione dell'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21.05.2018 e dell'art. 9, comma 1, della vigente "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali", allegata in appendice al C.C.I. del Comune di Palmi sottoscritto il 27.12.2019, così come interpretata autenticamente con l'Accordo sottoscritto il 19.09.2019 (in seguito anche solo "Metodologia"), le risorse necessarie per il finanziamento di nuove progressioni economiche per l'anno 2022 sono costituite da quelle stanziare e rese disponibili in virtù del riparto di cui al precedente art. 2 (€ 25.000,00), oltre che da quelle eventualmente residue dopo l'attribuzione delle progressioni economiche per l'anno 2021, già finanziate.
2. In considerazione della tempistica con cui si è giunti alla sottoscrizione del presente Accordo decentrato e della mancata conclusione delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche per gli anni 2020 e 2021, fermo restando che l'importo complessivo delle risorse da destinare alle nuove progressioni economiche per l'anno 2022 sono quelle indicate al precedente comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della "Metodologia", si stabilisce che il numero e la tipologia di progressioni economiche da attribuire per il medesimo anno verranno determinati - attraverso apposito accordo - dopo l'attribuzione delle progressioni economiche per l'anno 2021. Restano fermi i principi e i limiti percentuali previsti all'art. 3, comma 2, della citata "Metodologia", da considerarsi invalicabili.

5. Conferma disposizioni in materia di specifiche responsabilità e indennità di funzione

1. Sono confermate le disposizioni dell'art. 4 dell'Accordo decentrato 2019 sottoscritto in data 30.12.2019 (già confermato per gli anni 2020 e 2021). Pertanto, in caso di incapienza delle risorse effettivamente disponibili, le misure delle indennità di cui agli artt. 35, 36 e 39 del C.C.I. del sottoscritto in data 27.12.2018 sono opportunamente rimodulate a termini degli artt. 35, comma 5, ultimo periodo, 36, comma 6, ultimo periodo, e 39, comma 5, del C.C.I. medesimo.

6. Conferma disposizioni in materia di elevazione limiti in materia di reperibilità (art. 7, comma 4, lett. k, C.C.N.L. 21.05.2018)

1. Sono confermate le disposizioni dell'art. 6 dell'Accordo decentrato 2020 sottoscritto in data 21.12.2020 (già confermato per l'anno 2021). Pertanto, per sopperire alla carenza di organico e per consentire la copertura dei servizi in reperibilità per l'intero mese, in applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. k), del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21.05.2018, l'art. 34, comma 9, del C.C.I. del Comune di Palmi sottoscritto in data 27.12.2018 resta sostituito dal seguente:

«Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 9 (nove) volte in un mese; l'Ente assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari».

7. Speciali disposizioni in materia di flessibilità oraria

1. In armonia con il quadro di riferimento nazionale in materia di disciplina dell'orario di lavoro e con le misure organizzative adottate presso il Comune di Palmi, il presente articolo disciplina speciali criteri di flessibilità dell'orario di lavoro, da attuarsi dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo anche oltre il termine del periodo di cui all'art. 263, comma 1, del D.L. 19.05.2020, n. 34.
2. Durante il periodo di cui al comma 1, ove i profili professionali e le esigenze organizzative lo consentano e senza che ciò influisca negativamente sui servizi resi ai cittadini, è riconosciuto, a domanda e per le finalità di cui al citato comma 1, un ampliamento della flessibilità oraria fino ad ulteriori 60 (sessanta) minuti, in entrata o alternativamente in uscita, con priorità per:
 - a. i dipendenti che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro;
 - b. i dipendenti che si trovino in particolari situazione di necessità, personale e/o familiare.
3. Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di tornare ad incontrarsi per valutare congiuntamente l'impatto delle presenti disposizioni e confrontarsi tempestivamente sulle conseguenti ulteriori misure da adottare per conseguire le finalità indicate al comma 1.

8. Disposizioni finali

1. Per la disciplina degli istituti previsti e finanziati col presente Accordo si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti decentrati integrativi nel tempo vigenti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Accordo.
2. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente Accordo, previste da leggi o disposizioni contrattuali sopravvenute, troveranno immediata attuazione e le correlative clausole sono da considerarsi disapplicate.
3. Il presente Accordo sarà trasmesso, a cura dell'Amministrazione, per via telematica, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L., entro 5 (cinque) giorni dalla relativa sottoscrizione, con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

27/12/2022

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE

F.to: Antonio Quattrone (Presidente)

F.to: Maria De Francia (componente)

F.to: Angela Zerbo (componente)

LA DELEGAZIONE SINDACALE

F.to: Daniela Scanzo (CGIL - FP)

F.to: Francesco Scozzarra (CISL - FP ed R.S.U.)

F.to: Loredana Bombino (R.S.U.)

F.to: Domenico Scimone (R.S.U.)

Dichiarazioni congiunte

Dichiarazione congiunta n. 1 (Contenimento spesa del personale)

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di perseguire il principio di riduzione della spesa complessiva del personale, in coerenza con il quadro normativo vigente.

Dichiarazione congiunta n. 2 (Destinazione delle somme residue ai premi correlati alla *performance*)

Le parti concordano che, in coerenza con la disciplina dettata dall'art. 42 del C.C.I. sottoscritto il 27.12.2019, le eventuali somme che dovessero residuare in seguito all'applicazione dei vari istituti contrattuali secondo la destinazione di cui al presente accordo, andranno a incrementare l'importo destinato ai premi correlati alla *performance*, da intendersi, pertanto, quale voce residuale rispetto a tutte le altre indennità (fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'accordo).

Dichiarazione congiunta n. 3 (Compensazione tra i diversi istituti contrattuali)

In sede di liquidazione finale delle varie indennità previste e finanziate dal presente accordo, in caso di incapienza di uno o più istituti contrattuali si potrà procedere d'ufficio ad effettuare una compensazione con altri istituti le cui risorse risultino eccedenti.

Dichiarazione congiunta n. 4 (Trattamento accessorio personale in *part-time*)

Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina del trattamento economico accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è quella di cui all'art. 53 del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21.05.2018.

Dichiarazione congiunta n. 5 (Progressiva riduzione del lavoro straordinario)

Le parti concordano sulla necessità di favorire una progressiva e stabile riduzione del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. In tal senso, peraltro, va letta la decisione di confermare la disciplina della "Banca delle ore". Le parti si incontrano annualmente per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne l'ulteriore riduzione.

Dichiarazione congiunta n. 6 (Sistema permanente di valutazione)

Le parti danno atto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42 del C.C.I. sottoscritto il 27.12.2019, il sistema di valutazione vigente presso il Comune di Palmi è quello approvato con deliberazione della G.C. n° 23 del 07.02.2022.

Dichiarazione congiunta n. 7 (Disposizioni relative alla Polizia locale)

Le parti danno atto che:

- a) per quanto concerne la remunerazione del personale appartenente alla Polizia locale per i servizi espletati in occasione dello svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, verranno applicate le specifiche disposizioni del regolamento approvato con deliberazione della G.C. n° 264 del 03.08.2018;
- b) il finanziamento del salario accessorio del personale "stagionale" appartenente alla Polizia locale avverrà a valere sulla quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" a ciò appositamente destinate.

Dichiarazione congiunta n. 8 (Metodologia P.E.O. - Accordo interpretazione autentica)

Ferme restando le previsioni degli artt. 3 e 4 del presente accordo, le parti danno atto che, ai fini dell'attribuzione di nuove progressioni economiche all'interno della categoria, si applica la "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.)", allegata in appendice al predetto C.C.I., così come interpretate autenticamente con l'Accordo sottoscritto il 19.09.2019.

Dichiarazione congiunta n. 9 (*Smart working*)

Nell'ambito delle disposizioni legislative e contrattuali in materia, si dà atto che la disciplina del lavoro agile (*smart working*) e del lavoro agile in emergenza (L.A.E.) è quella di cui al regolamento approvato con deliberazione della G.C. n° 110 del 16.03.2020 e del Piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.) contenuto nel P.I.A.O. 2022/2024, approvato con deliberazione della G.C. n° 279 del 28.09.2022.

///